



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

In ottemperanza della ordinanza del T.A.R. Lazio- Sez. I *quater* n. 8057/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 5450/2019.

I Sottoscritti avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 091 7722955; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 091 7722955; pec: simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R - cirocatalano@pec.it; tel. 091/7794456; fax 091/7722955) difensori dei sig. ri Moreno Abisso. ed altri, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sez. I *quater*, n. 8057/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 5450/2019.

### **AVVISANO CHE**

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno ed altri, incardinato innanzi al TAR del Lazio (numero di ruolo generale 5450/2019), i ricorrenti hanno impugnato, tra gli altri, la graduatoria finale di merito del concorso pubblico «*per l'assunzione straordinaria di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12*».

Nello specifico, con il ricorso suindicato è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:

- decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla «*verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei*



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

*requisiti dell'età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari;*

- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti «esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;

- ove occorra, inoltre, Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;

### **ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

- dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...».

### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13



## ***STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L***

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 e con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con motivi aggiunti è stato chiesto l'annullamento, (previa concessione di provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 cpa e collegiali ex art. 55 cpa), dei seguenti provvedimenti:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;
- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della Polizia di Stato.;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

In via riassuntiva si rammenta che il ricorso introduttivo del giudizio è stato affidato al seguente motivo di diritto:



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

***I-illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in gazz. uff., 12 febbraio 2019, n. 36) - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, 77, 97 e 117 della costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell'arbitrarietà – violazione dell'art. 6 della cedu e dell'art. 1 bis del trattato di Lisbona sotto il profilo della irretroattività e della certezza del diritto – violazione del principio del «favor participationis», del legittimo affidamento e della di parità di trattamento;***

Con unico ed articolato motivo di ricorso parte ricorrente ha evidenziato l'irragionevolezza del comportamento assunto dal Legislatore e dall'Amministrazione nella parte in cui applica la nuova disciplina sui requisiti di accesso di cui all'articolo 6 del D.P.R. del 24 aprile 1982, n. 335 (come modificati dal d.lgs. del 29 maggio 2017, n. 95) a rapporti che hanno già spiegato i loro effetti sotto l'impero di una norma precedente che ha consentito al ricorrente di essere riconosciuto «idoneo» alla prova scritta.

Conseguentemente, parte ricorrente ha rilevato come i nuovi requisiti di partecipazione, devono essere applicati esclusivamente alle nuove selezioni concorsuali e non, invece, alle procedure di scorrimento che risultano ancorate alla normativa previgente nonché alla *lex specialis* di riferimento.

\*\*\*\*\*

In esito alla camera di consiglio dello scorso 6 dicembre 2019, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 8057/2019 comunicata agli scriventi in data 7 dicembre 2019, ha accolto l'istanza cautelare avanzata con il summenzionato ricorso, ritenendo di disporre l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di formazione e ha autorizzato i ricorrenti a provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con le seguenti modalità «*Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento; Si prescrive che l'Amministrazione resistente non dovrà*



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

*rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata» (T.A.R. Lazio, Sez. I quater, ord. caut. n. 8057/2019 del 7 dicembre 2019).*

### **TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima *Quater* del TAR Lazio, Roma, del 7 dicembre 2019, n 8057, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si precisa che gli effettivi controinteressati sono i candidati che si sono collocati dalla posizione numero uno (1) ricoperta dal candidato con n. di matricola 707889, alla posizione numero duemiladiciassette (2017) ricoperta dal candidato con numero di matricola n. 635970 *«dell'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso de requisiti di cui all'art 11 comma 2-bis, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato contenuto nell'allegato n. 1»*il cui stralcio si allega al presente scritto.

Con osservanza,

Palermo – Roma, 30 dicembre 2019

Avv. Francesco Leone    Avv. Simona Fell    Avv. Ciro Catalano